



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 245 LEGISLATURA N. IX

delibera
872

DE/ML/AEA Oggetto: Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 - DGR
O NC Marche n. 1688/2013. Approvazione indirizzi e
disposizioni procedurali per l'emanazione del bando
regionale di concessione dei diritti della riserva
regionale per la campagna 2014/2015
Prot. Segr. 960

Lunedì 21 luglio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - SARA GIANNINI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 - DGR Marche n. 1688/2013. Approvazione indirizzi e disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti della riserva regionale per la campagna 2014/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, in conformità alla DGR Marche n. 1688 del 16/12/2013, gli indirizzi e le disposizioni procedurali per l'emanazione del bando per la concessione dei diritti della riserva regionale per la campagna 2014/2015, come riportati nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CEE n. 1493/99 in ordine al potenziale produttivo;
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, modificato da regolamento (CE) n. 568/2012, della Commissione, del 28/06/2012, regolamento n. 202/2013, della Commissione, del 28/03/2013 e regolamento (UE) n. 752/2013; della Commissione, del 31/07/2013;
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 di modifica del regolamento (CE) n. 479/2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (OCM Unica), modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, del Consiglio per quanto riguarda l'OCM vitivinicolo;
- Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 16 del 7 dicembre 2010: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 del dicembre 2010: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Legge Regionale del 27 luglio 1998, n. 23 concernente la "gestione dei diritti di reimpianto dei vigneti";
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 16 del 7 dicembre 2010: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DGR Marche n. 1757 del 16/12/2003 concernente: Reg. CE n. 1493/199 e l.r. 23/98. Indirizzi per la definizione del bando di concessione dei diritti di reimpianto della riserva regionale;
- DGR Marche n. 1184 del 02/08/2013: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfiliere e per le misure 1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. - Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) ed alla DGR 127/13 (Misura 126) - Modifica dei criteri di disimpegno dei PIT delle Province di cui alla DGR 1774/12;
- DGR Marche n. 1688/2013: Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 e loro ss.mm.ii. - L.r. n. 23/98. Revoca delle DGR n. 1756/2003 e n. 1757/2003. Approvazione linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e indirizzi per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014;
- DGR Marche n. 62 del 27/01/2014: Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 - Decreto MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 - Approvazione disposizioni regionali di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2014 - 2018.

Motivazione

Il sistema delle riserve, istituito con regolamento (CE n. 1493/1999 e riconfermato con la revisione dell'OCM vitivinicolo a seguito dell'approvazione del regolamento (CE) n. 479/2008, abrogato da regolamento (CE) n. 491/2009 che sua volta modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM UNICA), è in vigore dalla campagna viticola 2000/2001.

Recentemente il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007.

All'articolo 230, il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II del regolamento (CE) n. 1234/2007 termina il 31 dicembre 2015. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il potenziale viticolo di uno Stato membro sarà basato sul sistema delle autorizzazioni in sostituzione dell'attuale sistema dei diritti (ex articoli dal 61 al 72 del regolamento UE n. 1308/2013) non saranno più operative le riserve dei diritti di impianto stabilite agli articoli 85 undecies e 85 duodecies del regolamento CE n. 1234/2007.

Fino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della Commissione restano altresì valide le disposizioni attuative approvate dal regolamento (CE) n. 555/2008 in materia che, per quanto riguarda in particolare la riserva, prevede all'articolo 65 che gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio e, se necessario, possono applicare un coefficiente di riduzione.

Nell'allegato A alla DGR n. 1688 del 16/12/2013 sono state approvate le linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e nell'allegato B alla medesima deliberazione, gli indirizzi per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014.

In applicazione dell'allegato B alla citata DGR n. 1688/2013 è stato emanato il bando regionale per la campagna 2013/2014, con cui sono stati concessi diritti per ettari 47,5695.

Alla data del 1° marzo 2014, come da comunicazione regionale alla Commissione Europea di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008, la consistenza regionale della riserva per la campagna 2012/2013 risulta di ettari 194,00. Sulla base delle successive comunicazioni delle Strutture Decentrate Agricoltura del servizio Ambiente e Agricoltura e delle autorizzazioni rilasciate in applicazione del bando 2013/2014, ad oggi la dotazione regionale della riserva risulta di ettari 168,2278, determinata dai diritti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell'allegato A alla DGR n. 1688/2013 e composta come da prospetto seguente:

Scadenza	Superficie
31/07/2015	5,4986
31/07/2016	44,7852
31/07/2017	43,8627
31/07/2018	61,4232
31/07/2019	12,6581
Totale	168,2278

Nella consistenza totale della riserva non sono stati conteggiati i diritti in scadenza al 31/07/2014, poiché non sarebbero validi in caso di assegnazione successiva a tale data.

Ai fini dell'emanazione del bando regionale dei diritti della riserva per la campagna 2014/2015, alla luce del vigente quadro normativo illustrato, restano pertanto confermate le linee guida stabilite nell'allegato A alla DGR n. 1688/2013.

Gli indirizzi per l'emanazione del bando per la campagna 2014/2015, che richiedevano un adeguamento stante le novità introdotte dal regolamento (UE) 1308/2013 e alla luce del bando 2013/2014, sono stati esaminati nel corso di apposite consultazioni e riunioni con le associazioni di categoria regionali e con i consorzi di tutela dei vini in data 13 maggio e 16 luglio 2014.

I rappresentanti della filiera hanno ribadito che la concessione dei diritti della riserva riveste particolare importanza nella gestione del potenziale viticolo regionale e in particolare rappresenta per i giovani imprenditori con età inferiore ad anni 40 un importante strumento tramite il quale possono più agevolmente intraprendere la propria attività nel settore vitivinicolo o incrementare la propria base produttiva. Inoltre, seppure la maggior parte dei diritti della riserva proviene da vigneti di uva per vini comuni con resa di 16,0 t/ha, gli operatori hanno manifestato l'esigenza di destinare tale dotazione non solo a vigneti destinati a produrre vini DOP delle Marche, con rese massime previste dai disciplinari sicuramente inferiori a 16,0 t/ha, ma anche ai vini IGP regionali, aventi invece resa superiore (22,t/ha). L'esigenza, motivata dal forte interesse del mercato per tali vini, comporta tuttavia la necessità di applicare, a garanzia del rispetto dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 555/2008, un coefficiente di riduzione della superficie concedibile per tale destinazione, secondo le modalità approvate con DGR n. 1586/2000 (tabella 2 dell'allegato A). Poiché tale riduzione comporta di fatto una decurtazione della dotazione complessiva della riserva a svantaggio delle superfici destinate a vigneti per vini a DOP, produzioni ritenute meritevoli di particolare sostegno per le loro caratteristiche qualitative, appare opportuno assegnare loro una priorità assoluta e utilizzare per le domande di concessione di diritti per vigneti destinati a produrre vini IGT, l'eventuale superficie residua, previo adeguamento.

Pertanto, risultando importante destinare la dotazione della riserva prioritariamente alla realizzazione di vigneti destinati a produrre vini DOP della regione Marche, richieste di concessione di diritti per vigneti destinati a produrre vini a IGP regionali sono valutate e accolte solo alle seguenti condizioni:

- sono soddisfatte tutte le richieste di concessione di diritti per la realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini DOP;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la superficie residua rispetto alle richieste di concessione ammesse per i vigneti destinati a vini DOP è stata adeguata secondo le modalità indicate nella tabella 2 dell'allegato A alla DGR n. 1856/2000.

L'adeguamento della eventuale superficie residua avviene applicando la seguente formula:

$$S = S1 \times (16,00/22,00)$$

dove:

- S, corrisponde alla superficie di diritti della riserva disponibile per le domande di concessione per vigneti destinati a vini IGP, adeguata ai fini dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 555/2008;
- S1, corrisponde alla superficie della riserva al netto delle domande per vigneti destinati a vini DOP;
- 16,00, corrisponde alla resa media di un vigneto destinato a produrre uva da vino comune, espressa in t/ha;
- 22,00, corrisponde alla resa massima prevista dal disciplinare di produzione del vino IGP "Marche", espressa in t/ha.

Esempio: richieste di concessione diritti presentate per realizzazione di vigneti destinati a produrre vini DOP pari a 120 ettari determinano una superficie residua di 48 ettari (S1) che, a seguito di adeguamento di superficie a garanzia del non aumento del potenziale, corrispondono alla superficie di ettari 34,90 (S) disponibile per vigneti di vini a IGP.

A seguito del confronto con i rappresentanti dei produttori nelle riunioni sopra indicate si è addivenuti pertanto alla formulazione dell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente proposta, in cui sono riportati gli indirizzi e le disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2014/2015.

In particolare nell'allegato A è determinata in ettari 168,2278 la dotazione dei diritti messi a bando corrispondente all'entità di diritti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell'allegato A alla DGR n. 1688/2013, arrotondata a ettari 168,00; sono approvati: il valore di riferimento del diritto di impianto ad ettaro pari a € 2.000,00 così come proposto e quantificato dai rappresentanti della filiera vitivinicola regionale, le condizioni di accesso e di esclusione dei beneficiari, la superficie minima e massima concedibile per ciascun beneficiario rispettivamente in 0,50 e 5 ettari, le priorità riconosciute, le varianti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure per l'istruttoria delle domande e per l'assegnazione dei diritti. Poiché le domande di concessione di diritti per vigneti idonei a produrre vini IGP vengono valutate solo all'esito di ammissibilità delle domande per vigneti atti a produrre vini a DOP, è necessario che i richiedenti di diritti per entrambe le destinazioni presentino due distinte domande, una per DOP e una per IGP. In tal caso il controllo del rispetto dei limiti minimi e massimi di superficie ammissibile è effettuato in fase di controllo di ricevibilità sul totale delle domande presentate dal medesimo richiedente; qualora all'esito istruttorio di ammissibilità risultino concedibili diritti per una sola delle due domande presentate, questi sono assegnati anche per entità inferiore al minimo di ettari 0,50.

In ogni caso non saranno assegnati diritti superiori a ettari 5,00 per ciascun beneficiario, anche qualora il totale delle domande presentate dal medesimo sia superiore a tale entità. Nell'allegato A sono state definite altresì le categorie di beneficiari soggette al pagamento del corrispettivo in valore ad ettaro del diritto di impianto e le condizioni particolari per i giovani agricoltori di età inferiore a anni 40 per quanto concerne la determinazione del corrispettivo ad ettaro, ridotto della metà rispetto alle condizioni generali di accesso.

CG



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la definizione dell'allegato A si è tenuto conto, ove possibile delle disposizioni regionali della misura ristrutturazione e riconversione vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, finalizzata ad aumentare la dimensione delle aziende viticole e la loro specializzazione, e delle disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Regionale per quanto riguarda la misura 1.1.2. - Inseadimento giovani ai fini della concessione gratuita dei diritti, viste le analogie riscontrate nella definizione della figura del produttore di età inferiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una deliberazione avente per oggetto: "Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 - DGR Marche n. 1688/2013. Approvazione indirizzi e disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2014/2015".

Il responsabile del procedimento
Silvana Fasloni

Posizione di Funzione
Competitività e sviluppo dell'impresa agricola

VISTO

Il dirigente responsabile
Roberto Luciani

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

Elsa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

**Indirizzi e disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti di impianto della riserva regionale – DGR n. 1688/2013
Campagna 2014/2015**

Tenuto conto delle linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto contenute nella DGR Marche n. 1688/2013, in particolare all'allegato A a detta deliberazione, di seguito sono stabiliti gli indirizzi e le disposizioni procedurali per la definizione del bando regionale di concessione dei diritti di impianto prelevati dalla riserva per la campagna 2014/2015.

1 - INDIRIZZI

Il bando pubblico per la concessione dei diritti a partire dalla riserva regionale nella campagna 2014/2015, è adottato secondo i seguenti indirizzi.

A) Valore di riferimento ad ettaro

Il valore ad ettaro dei diritti di impianto della riserva, tenuto conto del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e della prossima entrata in vigore del nuovo sistema autorizzativo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, è pari a € 2.000,00. Tale valore è ridotto ad € 1.000,00 in caso di beneficiari di età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda.

B) Dotazione dei diritti a bando e loro finalità

La dotazione dei diritti messa a bando è pari a ettari 168,00 ed è data dall'entità dei diritti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell'allegato A alla DGR n. 1688/2013 determinata sulla base delle comunicazioni delle Strutture decentrate Agricoltura (SDA) al netto delle concessioni effettuate a seguito del bando della campagna 2013/2014.

Poiché tali diritti derivano in larga misura da vigneti destinati alla produzione di vini comuni con resa media regionale pari a 16,00 t/ha, al fine di garantire il corretto uso dei diritti provenienti dalla riserva (comma 1 dell'articolo 65 del regolamento CE n. 555/2008 e smi), l'intera dotazione di ettari 168,00 viene destinata prioritariamente alla realizzazione di vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine protetta (DOP) della regione Marche, la cui resa si colloca sempre al di sotto della resa media regionale.

Richieste di concessione di diritti per vigneti destinati a produrre vini a indicazione geografica protetta (IGP) delle Marche sono valutate e accolte solo alle seguenti condizioni:

- sono soddisfatte tutte le richieste di concessione di diritti per la realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini DOP;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la superficie residua rispetto alle richieste di concessione per i vigneti destinati a produrre vini DOP è stata adeguata secondo le modalità indicate nella tabella 2 dell'allegato A alla DGR n. 1586/2000 (1).

C) Caratteristiche

I diritti di impianto prelevati dalla riserva:

1. sono concessi dalla Regione esclusivamente mediante selezione dei beneficiari con bando pubblico:
 - dietro pagamento di corrispettivo a favore delle Regione Marche del valore di € 2.000,00/ha, ai produttori aventi le condizioni di accesso di cui al successivo paragrafo D.1 del successivo capoverso **Beneficiari** del presente allegato A, collocatisi in posizione utile nella graduatoria regionale;
 - dietro pagamento di corrispettivo a favore delle Regione Marche, del valore di € 1.000,00/ha, ai produttori aventi le condizioni di accesso di cui al successivo paragrafo D.1 del successivo capoverso **Beneficiari** del presente allegato A che, collocatisi in posizione utile nella graduatoria regionale, abbiano un'età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda;
 - gratuitamente, al produttore collocatosi in posizione utile nella graduatoria regionale, di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda che risponde alle condizioni di accesso stabilite nel successivo paragrafo D.1 del capoverso **Beneficiari** del presente allegato A;
2. debbono essere esercitati esclusivamente nel territorio della regione Marche;
3. che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi, non sono più nella disponibilità del beneficiario;
4. che non siano stati esercitati entro il 31 dicembre 2015, previa richiesta del beneficiario, vengono convertiti in autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
5. possono essere utilizzati nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008. In tal caso il sostegno alla misura comprende esclusivamente il contributo ai costi per la ristrutturazione e riconversione senza riconoscimento di alcun contributo per le spese di estirpazione e per indennizzo per mancati redditi;
6. non possono essere trasferiti ad alcun titolo ad altro conduttore.

I vigneti realizzati mediante diritti della riserva debbono:

- a) rispondere alle norme stabilite dai relativi disciplinari di produzione DOP e IGP delle Marche;
- b) essere impiantati in superfici non soggette a vincoli e limitazioni di qualsiasi natura;
- c) essere realizzati impiegando materiale vivaistico prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenere alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard".

(1) Superficie di diritti della riserva adeguata per domande di concessione per vigneti destinati a produrre vini IGP = Superficie residua al netto delle domande per vigneti destinati a produrre vini DOP x (16,00/22,00).

Esempio: richieste presentate per vigneti DOP pari a 120 ettari, superficie residua di 48 ettari che, a seguito di adeguamento di superficie a garanzia del non aumento del potenziale produttivo, corrispondono a ettari 34,90.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D) Beneficiari

D.1) - Requisiti e condizioni generali di accesso

Possono beneficiare della concessione dei diritti di impianto della riserva gli imprenditori agricoli singoli o associati che alla data di presentazione della domanda di concessione abbiano costituito e aggiornato su SIAN il proprio fascicolo aziendale con posizione debitamente validata e che;

1. conducano, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:

➤ **impresa individuale**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (sezione speciale "Imprese agricole" o "Piccoli imprenditori individuali - Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

➤ **società agricola:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

➤ **società cooperativa di conduzione:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative agricole;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

2. siano in regola con la normativa vigente in materia di potenziale viticolo e dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009, ove previsto;

3. dimostrino, attraverso regolare atto o contratto, il possesso dei terreni oggetto di impianto a decorrere dalla data di presentazione della domanda e fino al completo adempimento degli impegni assunti con la stessa. Il possesso, risultante da fascicolo aziendale su SIAN, deve essere dimostrato attraverso:

➤ un diritto reale di:

- proprietà;
- usufrutto;

➤ un contratto di affitto scritto e registrato con scadenza posteriore al termine della seconda campagna viticola successiva alla data di concessione del diritto di impianto;

➤ un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, rese ai sensi del DPR 445/00, della conoscenza degli obblighi di cui al paragrafo H;

4. non detengano diritti di reimpianto in portafoglio per una superficie pari o superiore a quella richiesta. Ai fini del presente atto non sono conteggiati nel portafoglio del richiedente i diritti in corso di esercizio inseriti in domanda di reimpianto in essere presentata alla SDA competente;

5. si impegnano a non cedere i diritti di reimpianto esistenti nel proprio portafoglio alla data di presentazione della domanda fino al termine di vigenza del sistema dei diritti di reimpianto.

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.1.1) - Requisiti e condizioni di accesso ai fini della concessione gratuita dei diritti

Ai fini della concessione gratuita dei diritti, il produttore di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, al momento della presentazione della domanda deve inoltre avere i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- conoscenze e competenze professionali adeguate e comprovate da almeno una delle seguenti condizioni:
 - possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati;
 - possesso di un'esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (esperienza attestata dai versamenti dei contributi agricoli) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore, con verifica finale. Il corso di formazione deve essere riconosciuto dall'Autorità di Gestione del PSR Marche 2007/2013 e finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola, l'utilizzo di strumenti di analisi di gestione aziendale e delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 24 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del diritto.

Detto richiedente deve inoltre possedere le seguenti condizioni di accesso:

- condurre, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una impresa individuale, società agricola, società cooperativa di conduzione, come descritte nel precedente paragrafo D.1;
- impegnarsi al proseguimento dell'attività agricola in qualità di capo azienda per almeno 5 anni dalla decisione individuale di concessione del diritto;
- essersi insediato in qualità di capo azienda da non più di 18 mesi. La data di insediamento si identifica con quella di iscrizione al Registro delle Imprese, sezione speciale "Imprese agricole" o "Piccoli imprenditori individuali - Coltivatori diretti", della Camera di Commercio competente per territorio o della modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società preesistente. Nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell'azienda, la gratuità dei diritti verrà riconosciuta a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che l'entità massima dei diritti concedibili è limitato a quello previsto per un solo giovane e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'insediamento come unico capo dell'azienda e rispettare le medesime condizioni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- risultare regolarmente iscritto all' INPS – Gestione agricola, anche con riserva.

D.1.2) - Limitazioni ai fini della concessione gratuita dei diritti della riserva

Ai fini della concessione gratuita dei diritti della riserva,

- per la stessa impresa/società possono beneficiare della concessione gratuita due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità, fermo restando che l'entità dei diritti concessi avviene entro il limite massimo previsto per un solo giovane;
- in caso di insediamento in qualità di titolare in un'impresa individuale la data di apertura della partita IVA (codici attività agricole) dovrà risultare successiva al 1° gennaio 2007 pena l'esclusione della domanda;
- in caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una società cooperativa preesistente l'insediamento coincide con la data in cui il giovane assume per la prima volta pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria) in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. Le società dovranno avere una durata almeno decennale dal momento dell'insediamento del giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva. Tutte le informazioni sopra citate saranno dedotte dallo statuto vigente al momento della presentazione della domanda (visura camerale);
- il giovane produttore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in una società agricola preesistente, se già socio della stessa non deve avere mai acquisito la qualifica di socio amministratore e/o di socio con potere di firma pena l'esclusione della domanda;
- al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare. Si considera frazionamento aziendale la cessione parziale dei fondi condotti in proprietà, usufrutto e enfiteusi a favore di parenti fino al 2 grado (figli/nipoti) e affini fino al 1 grado (generi/nuore). Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge. Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci figurino l'altro coniuge;
- nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda i cui terreni ricadono anche in altre Regioni, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione "Imprese agricole - della competente Camera di Commercio. In ogni caso l'impianto con diritti concessi con il presente bando dovranno essere realizzati sul territorio della regione Marche.

D.2) - Motivi di esclusione

Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda:

- abbiano ceduto a qualsiasi titolo ad altra azienda diritti di reimpianto nelle ultime cinque campagne viticole;
- abbiano beneficiato dei premi per l'estirpazione di superfici vitate in applicazione del Capo III, Sezione IV bis, Sottosezione III – Regime di estirpazione, articolo 85 sepdicies e seguenti del re-

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- golamento (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 e del Capo II articolo 67 e seguenti dell'articolo (CE) n. 555/2008 in almeno una delle campagne di attuazione del regime;
- sono ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel periodo di programmazione dell'OCM vitivinicolo 2000/2008, 2008/2013 e 2014/2018, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e recupero di indebiti percepiti, senza che sia avvenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM vitivinicolo;
 - sono rappresentanti legali di impresa che si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

E) Criteri di priorità per la selezione delle domande e formazione della graduatoria regionale

I diritti della riserva sono concessi con priorità assoluta ai vigneti destinati alla produzione di vini DOP.

Le domande di concessione di diritti, nell'ambito di ogni destinazione (DOP e IGP), sono valutate e ordinate secondo i criteri di priorità contenuti nella seguente tabella:

Criterio di priorità		Punti
Imprenditori con età inferiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda di concessione		40
Iscrizione, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini a DOP delle Marche, ovvero adesione a progetti di promozione dei vini nelle ultime due campagne viticole, a valere sul PSR Marche 2007/2013 o sul PNS dell'OCM vitivinicolo		20
Aziende con superficie vitata a fine intervento, compresi i diritti della riserva concedibili oggetto di domanda ed i diritti in portafoglio posseduti alla data della domanda, almeno pari o superiore a 4 ettari. Il punteggio viene assegnato con riferimento alla destinazione dei vigneti indicata in ciascuna domanda (DOP/IGP)		20
Imprenditore che abbia beneficiato nella campagne dalla 2000/2001 e seguenti del sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) e articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e che abbiano realizzato, o stiano realizzando, gli investimenti ammessi all'aiuto		10
Richiedente che vinifica in proprio o conferisce le proprie uve in qualità di socio di cantina cooperativa di vinificazione, nei quantitativi a fianco indicati con riferimento alla dichiarazione vitivinicola 2013/2014. Può essere richiesto uno solo dei punteggi indicati.	Oltre l'80%	10
	Tra il 50 e l'80%	5

Handwritten signature



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il punteggio di priorità assegnato a ciascuna domanda è dato dalla somma algebrica dei punteggi attribuibili a ciascuna di esse.

Le priorità vantate devono essere possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di concessione diritti.

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Sulla base dei criteri di priorità sopra indicati e in relazione alla dotazione dei diritti di impianto messi a bando, la Regione predispone la graduatoria regionale dei beneficiari di diritti di impianto.

Il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria, sulla base del punteggio attribuito in fase di istruttoria di ammissibilità a ciascuna domanda, non viene effettuato nel caso in cui le domande ammesse non eccedano la dotazione di diritti messi a bando.

Qualora, sulla base delle domande ammissibili, la dotazione di cui al precedente paragrafo B consenta l'assegnazione di diritti per la realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini IGP, previo adeguamento della dotazione di superficie residua secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo B, le domande di diritti per la realizzazione dei vigneti a IGP saranno valutate e ordinate secondo i criteri di priorità contenuti nella tabella sopra illustrata. A ciascuna domanda per vigneti a IGP verrà assegnata la superficie secondo la richiesta ammissibile fino alla concorrenza della dotazione adeguata disponibile.

Ne consegue che un richiedente che presenta una domanda di concessione di diritti per la realizzazione di vigneti destinati a vini DOP e una domanda per vigneti destinati a vini IGP potrebbe vedere accolta l'istanza per vigneti a DOP ma non per vigneti a IGP, e viceversa (2).

F) Superficie minima e massima assegnata tramite diritti della riserva

La superficie minima e massima oggetto di richiesta di concessione è rispettivamente non inferiore a ettari 0,50 e non superiore a ettari 5,00.

Il rispetto della superficie minima e massima sarà effettuato in fase di controllo di ricevibilità. In caso di domande di concessione di diritti presentate dallo stesso richiedente per vigneti destinati a vini DOP e a vini IGP, il rispetto dei limiti di superficie minimi e massimi è effettuato sul totale delle due domande presentate, come stabilito dal successivo paragrafo 2.1 - **Termini e modalità di presentazione delle domande**. In tal caso, qualora all'esito istruttorio di ammissibilità risultino concedibili diritti per una sola delle due domande presentate, questi sono assegnati anche se per entità inferiore al minimo di ettari 0,50. In ogni caso non saranno assegnati diritti superiori a ettari 5,00 per ciascun beneficiario, anche qualora il totale delle domande presentate dal medesimo siano superiori a tale entità.

G) Varianti

Per quanto riguarda le eventuali variazioni alle domande ammesse, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando, vale quanto segue:

(2) Esempio: richieste ammissibili per vigneti DOP pari a 120 ettari, rendono disponibili 48 ettari per vigneti a IGP che, a seguito di adeguamento di superficie a garanzia del non aumento del potenziale, corrispondono a ettari 34,90. Se ci fossero domande per vigneti destinati a vini a IGP oltre tale dotazione, anche in caso di medesimi richiedenti con domande ammesse per vigneti destinati a vini a DOP per la campagna 2014/2015, queste non saranno accolte).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- possono essere accolte varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore ;
- tutte le variazioni al progetto ammesso a finanziamento dovranno essere dettagliatamente descritte in apposita relazione sottoscritta da beneficiario e preventivamente autorizzate dalla Regione.;
- varianti non preventivamente comunicate e autorizzate dalla Regione non saranno accolte;
- non possono essere accolte varianti sostanziali che comportano una modifica dei requisiti in base ai quali la domanda è stata valutata ai fini dell'inserimento nella graduatoria regionale;
- in tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell'entità dei diritti concessi con decreto dirigenziale.

H) Obblighi dei beneficiari

I beneficiari devono:

- Impiantare i diritti concessi a partire dalla riserva entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi. L'impianto si intende realizzato quando sia avvenuta la messa a dimora di materiale vivaistico come descritto al precedente capoverso C, lettera c)) del presente allegato A e sia stata collocata la completa struttura di sostegno del vigneto.
- Comunicare in forma scritta alla SDA competente la realizzazione dell'impianto entro 30 giorni a decorrere dalla data di avvenuto impianto. La comunicazione è corredata dalla proposta di poligonazione del perimetro del vigneto realizzato su mappa catastale o ortofotocarta.
- Conservare, a disposizione della Regione la documentazione originale di spesa del materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell'impianto.
- Consentire alla Regione ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo.
- Mantenere la destinazione d'uso dell'investimento realizzato, per le medesime finalità per cui sono stati approvati e non estirpare le superfici realizzate mediante utilizzo di diritti prelevati dalla riserva nei dieci anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori.

Gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) si intendono trasferiti in caso di affitto o cessione del vigneto realizzato con i diritti di impianto prelevati dalla riserva.

Non è ammesso il subentro di altra ditta a quella beneficiaria del diritto concesso nell'arco temporale compreso tra l'approvazione della graduatoria regionale e la realizzazione dell'impianto mediante i diritti concessi a partire dalla riserva.

2 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI

2.1 - Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di concessione dei diritti della riserva, sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata nelle forme indicate dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i, si compone di una parte informatizzata presentata tramite SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) alla Regione Marche - Servizio Ambiente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e Agricoltura- Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione (PF CSI) e di allegati in forma cartacea.

Le domande sono presentate entro e non oltre il **30 settembre 2014**, pena l'irricevibilità delle stesse, in conformità alla disciplina sull'imposta di bollo (DPR 642 del 26/10/1972) e sono redatte secondo le modalità che saranno approvate nel bando di concessione.

Il produttore che intende richiedere diritti della riserva finalizzati alla realizzazione di vigneti per vini a DOP e di vigneti per vini a IGP deve presentare due distinte domande. Non è ammessa la presentazione di un'unica domanda per entrambe le destinazioni. Un medesimo richiedente può presentare pertanto al massimo due sole domande: una per concessione diritti per vigneti destinati a vini DOP e una per concessione di diritti per vigneti destinati a vini IGP.

Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale, pena la decadenza della domanda.

La domanda è corredata dalla relazione sottoscritta dal richiedente in cui siano illustrate le motivazioni e le finalità della richiesta, con particolare riferimento agli sbocchi di mercato delle future produzioni di vino DOP/IGP originate dai vigneti realizzati mediante i diritti oggetto di richiesta di concessione.

Il richiedente deve indicare nel proprio fascicolo aziendale su SIAN l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso cui intende ricevere le comunicazioni da parte della Regione.

Ulteriori modalità relative alla presentazione e alla documentazione a corredo delle domande di concessione diritti verranno specificate nel bando regionale annuale.

2.2 - Controlli di ricevibilità e ammissibilità sulle domande

I controlli di ricevibilità e ammissibilità sulle domande di concessione diritti sono effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura (SDA), in relazione alla competenza territoriale, secondo le modalità e termini stabiliti nell'emanando bando di concessione.

2.3 - Predisposizione della graduatoria o dell'elenco regionale dei beneficiari

Sulla base degli esiti istruttori di ricevibilità e ammissibilità e dei punteggi di priorità attribuiti dalla SDA a ciascuna domanda, la PF CSI predispone, ove necessario, la graduatoria regionale ed effettua le comunicazioni di concessione ai beneficiari ammessi e ai richiedenti non ammessi per insufficienza di diritti. A seguito della presentazione della domanda le comunicazioni della Regione ai richiedenti e beneficiari avvengono tramite PEC.

La concessione del diritto avviene solo con l'adozione dell'atto medesimo a cura della PF CSI.

La graduatoria regionale, ovvero l'elenco dei beneficiari, è approvata con atto del di-rigente della PF CSI entro il **15 dicembre 2014**.

2.4 - Modalità di assegnazione dei diritti d'impianto e versamento dei corrispettivi alla Regione

1. I diritti assegnati ai beneficiari consentono di realizzare una superficie vitata equi-valente calcolata secondo la definizione contenuta nell'articolo comma 1 lettera f) nel DM 16/12/2010. Si richiama tuttavia che, nel caso in cui i diritti vengano utilizzati nell'ambito di interventi ammessi alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/213 e dell'articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e loro smi, la superficie ammissibile a so-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stegno è calcolata in base all'articolo 75 comma 1 del regolamento (CE) n. 555/2008 che dispone che, ai fini dell'erogazione dell'aiuto alla suddetta misura, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

2. Il beneficiario produttore di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda non deve versare il corrispettivo in valore ad ettaro previsto al paragrafo 1 lettera A) del presente allegato A. Detto beneficiario deve inviare alla PF CSI, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, la conferma di interesse all'autorizzazione unitamente ad una marca da bollo di € 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972). Qualora entro il termine assegnato il beneficiario non presenterà alla Regione la conferma e la marca da bollo, verrà revocata la concessione dei diritti assegnati e, se necessario, si provvederà allo scorrimento in graduatoria secondo l'ordine definito nel provvedimento regionale.
3. Il beneficiario tenuto al versamento del corrispettivo al valore ad ettaro stabilito al paragrafo 1 lettera A) del presente allegato deve effettuare il versamento dell'importo dovuto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, alla Regione Marche - Tesoreria Regionale c/o Banca delle Marche - Agenzia n. 2 - ANCONA (AN), sul conto corrente IBAN: IT 12 N 06055 02600 000000003740 specificando la seguente causale del versamento: "Corrispettivo per la concessione del diritto di impianto vigneto della riserva regionale - Campagna 2014/2015". Contestualmente al pagamento del corrispettivo i beneficiari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte della PF CSI, debbono presentare copia dell'attestazione di pagamento comprovante il versamento unitamente ad una marca da bollo di € 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972) che verrà apposta sull'autorizzazione medesima. Qualora entro il termine assegnato il beneficiario non presenterà alla Regione la prova dell'avvenuto versamento dei corrispettivi dovuti, verrà revocata la concessione dei diritti assegnati e, se necessario, si provvederà allo scorrimento in graduatoria secondo l'ordine definito nel provvedimento regionale.

2.5 - Accertamento in campo della realizzazione dei vigneti mediante diritti prelevati dalla riserva

Sulla base delle comunicazioni di impianto trasmesse, le SDA accertano in campo l'effettiva realizzazione della superficie vitata nel rispetto dell'entità dei diritti concessi e aggiornano lo schedario viticolo su SIAN.
